



**COMUNE DI
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
PROVINCIA DI TRENTO**

**Regolamento di
Polizia Mortuaria**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 30.03.2009
Entrato in vigore il 14.04.2009.

Modificato con delibera di Consiglio comunale nr. 13 di data 20.05.2024
In vigore dal 02.06.2024

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Contenuti e finalità.....	4
Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria	4
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	4
Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti.....	5
Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche.....	5
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico	6
Art. 7 - Atti riservati	6
Art. 8 - Richiedente il servizio.....	6
Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario.....	6
Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie	7
Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro	7
Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri.....	8
Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art. 14 - Piastrina di riconoscimento	9
TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI	9
Art. 15 - Definizione.....	9
Art. 16 - Modalità dei trasporti	9
Art. 17 – Carri funebri e autorimesse	9
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	10
Art. 19 - Cortei e cerimonie funebri	10
Art. 20 - Trasporti da e per altri comuni	10
TITOLO III – CIMITERI.....	11
CAPO I - Cimiteri	11
Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza.....	11
Art. 22 - Ammissione nei cimiteri di Castello, di Molina-Predaia e di Stramentizzo.....	11
CAPO II	12
Art. 23 - Disposizioni generali.....	12
CAPO III - Inumazione.....	13
Art. 24 – Inumazione	13
Art. 25 - Cippo o croce	13
Art. 26 – Tumulazione.....	13
CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni	13
Art. 27 - Esumazioni ordinarie	13
Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	14
Art. 29 - Esumazione straordinaria	14
Art. 30 - Esumazioni gratuite e a pagamento.....	15
Art. 31 - Oggetti da recuperare	15

Art. 32 - Disponibilità dei materiali.....	15
CAPO V – Cremazione.....	15
Art. 33 – Crematorio.....	15
Art. 34 – Disciplina della cremazione, della consegna, trasporto, dispersione e conservazione delle ceneri	16
Art. 35 – Cassettine ossario ed urne cinerarie.....	16
CAPO VI - Polizia dei cimiteri	16
Art. 36 - Orario	16
Art. 37 - Disciplina dell'ingresso.....	17
Art. 38 - Divieti speciali	17
Art. 39 - Riti funebri.....	17
Art. 40 - Epigrafi, lapidi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni	18
Art. 41 - Fiori e piante ornamentali	18
Art. 42 - Materiali ornamentali	18
TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI	19
Art. 43 - Sepolture private	19
Art. 44 - Concessioni cimiteriali per l'uso di cellette e capitelli commemorativi	19
Art. 45 - Catasto cimiteriale	20
Art. 46 - Procedimento della concessione	20
Art. 47 - Obblighi dei concessionari.....	20
Art. 48 - Manutenzione.....	20
Art. 49 – Revoca.....	20
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	21
Art. 50 - Abrogazione di norme precedenti	21
Art. 51 - Trasgressioni e sanzioni	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla memoria dei defunti, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - svolgere, nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, un servizio che costituisca un sostegno concreto per i familiari dei defunti, sollevando gli stessi, per quanto possibile, dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte;
 - ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti in un solo ufficio comunale, anche assumendo funzioni e servizi di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
 - organizzare il servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per le prestazioni a domanda individuale.

Art. 2 - Competenze e gestione dei servizi di polizia mortuaria

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività in materia funeraria, ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono svolte dal Sindaco.
2. Le attività in materia funeraria di competenza del Comune sono svolte mediante personale comunale incaricato, sotto il coordinamento dell'Ufficio preposto, od anche da parte di una società che, attraverso proprio personale, adotta gli atti e svolge le funzioni e le operazioni di competenza dell'Autorità Sanitaria da questa delegate.
3. Spettano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari i compiti di natura igienico-sanitaria specificatamente indicati dal Decreto di cui al 1° comma. Ai sensi dell'art. 2 – comma 3 – del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008, l'APSS presta inoltre assistenza e consulenza nei confronti del comune circa le attività in materia funeraria di competenza di quest'ultimo.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - il servizio di osservazione dei cadaveri, per i soli casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 285/90;
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, nei casi previsti dal successivo art. 4;
 - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art. 4;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, Enti od Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto allo stesso articolo e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;

- la cremazione, disposta dal Sindaco qualora la capienza del cimitero lo renda necessario, nel caso, previsto dal comma 3 dell'art. 28, di esumazione ordinaria di salma non mineralizzata
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 13, 2° comma, lettera g) della Legge Regionale dd. 4 gennaio 1993 n.1, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

Art. 4 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..
2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda all'Ufficio Attività Sociali. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale con l'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal competente servizio sociale attestante che il nucleo familiare ha diritto all'assistenza economica minimo vitale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. I servizi di cui al comma 1 sono a carico del Comune per i nati morti e per i prodotti abortivi, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune con tragitto superiore a 30 Km.

Art. 5 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto, così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani o dei Vigili del Fuoco Volontari in divisa di rappresentanza.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, su supporto cartaceo o informatico:
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - l'elenco dei capitelli e dei loculi ossario e cellette cinerarie, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - l'elenco delle tombe soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, nel rispetto delle norme sulla privacy.
 -

Art. 7 - Atti riservati

1. Presso gli uffici comunali sono conservate le constatazioni dei decessi relative alle persone decedute nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. Le constatazioni dei decessi sono rilasciate in copia autentica solo ai familiari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli o, in loro mancanza, il parente più prossimo. Sono altresì rilasciate agli enti pubblici che li richiedano per motivi d'ufficio.

Art. 8 - Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture, concessioni di capitelli, di loculi ossario e/o cellette cinerarie, per l'apposizione di lapidi e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi tra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 47 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli;
 - genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti.
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni ed alle azioni che eventualmente ne conseguano. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti dalle controversie tra i privati, od in connessione con le stesse, sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 9 - Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. delle Leggi

- di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto, l'ufficio comunale rifiuta legittimamente di procedere. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.
 3. Al fine di non favorire determinate imprese a danno di altre, è vietato al personale comunale:
 - segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia se ciò possa costituire agevolazione all'assunzione di incarichi;
 - ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
 - assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.
 - La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.
 4. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Responsabile del Servizio gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private. Quest'ultimo adotta le iniziative che ritiene opportune ovvero richiede l'intervento della Giunta comunale, alla quale tutti i rapporti vanno comunque inviati per conoscenza.

Art. 10 - Depositi di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito dei cimiteri oppure presso l'ospedale, previo accordo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal Responsabile del Servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento, è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. nr. 285/90, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale specificamente incaricato.
7. Se richiesto dai familiari la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero od al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza. Per motivi legati a fattori di carattere igienico e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nella camera mortuaria.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e provinciale in materia, nonché da relativi

- regolamenti di attuazione e di esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma ed il suo collocamento nel feretro sono effettuati a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri

1. Il personale incaricato alla verifica ed alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto ed alla pratica funeraria scelta. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalla tariffa stabilita dalla Provincia per le prestazioni svolte dalle aziende sanitarie locali, nel caso in specie, o entro tali valori considerati massimi, se la verifica è compiuta dall'incaricato del trasporto funebre.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle norme previste per il trasporto del medesimo – ai sensi dell'art. 4, c. 2, del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008 - sono verificate dall'incaricato del trasporto, che ne attesta la corretta esecuzione.

Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dall'Autorità Sanitaria o dal personale delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in relazione al tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato utilizzato il doppio feretro invece del manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, nella parte superiore della cassa metallica deve essere praticata un'ideale apertura al fine di consentirne il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 - Definizione

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dalle camere ardenti, o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma dell'articolo 19;
 - trasporti da e per altri comuni si eseguono in forma privata con esclusione di cortei scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.
 -

Art. 16 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio, nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
3. Il personale incaricato provvede alla vestizione delle salme nei seguenti casi:
 - per le persone decedute sulla pubblica via e trasportate al cimitero su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - deceduti in abitazioni, se richiesta dai familiari.
 -

Art. 17 – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo tale da non esporlo alla vista del pubblico.

3. Il Comune potrà far accertare periodicamente dalla Autorità Sanitaria, competente in base al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la regolarità delle certificazioni dei carri funebri degli operatori privati
4. L'idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri, prevista dall'art. 21, comma 3, del decreto presidenziale n. 285 del 1990 è verificata dal Comune (comma 4 dell'art. 4 del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008).

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma, della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 19 - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali. I trasporti fuori Comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Art. 20 - Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della società incaricata nel caso di servizio affidato a terzi, provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla consegna all'incaricato, al trasporto dei documenti relativi ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale provvede al ritiro dei documenti ed all'apertura del feretro per l'esposizione, solo in casi eccezionali e se espressamente richiesto dai familiari.
3. Il personale, nei casi previsti (sepoltura per inumazione) provvede a tagliare adeguatamente la cassa di zinco all'interno del cimitero.

4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati:
 - il permesso di seppellimento;
 - il verbale rilasciato dall'incaricato del trasporto funebre, dal quale risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
5. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4.
6. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (art. 4 - c. 3 - del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008).
7. Per il trasporto da e per l'estero si fa riferimento all'art. 5 - Passaporto mortuario - del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008.

TITOLO III – CIMITERI

CAPO I - Cimiteri

Art. 21 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dagli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine, la vigilanza, la custodia dei cimiteri e gli altri servizi cimiteriali spettano al Sindaco o suo delegato.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Il personale addetto cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, facendo tempestiva segnalazione al Servizio Tecnico comunale. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causa danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 22 - Ammissione nei cimiteri di Castello, di Molina-Predaia e di Stramentizzo

1. I cimiteri di Castello, Molina-Predaia comprendono:
 - più aree destinate ai campi comuni di inumazione;
 - un ossario comune;
 - ossari individuali per accogliere cassette ossario e/o urne con le ceneri dei cremati;
 - i capitelli commemorativi;
 - la camera mortuaria;

- un deposito magazzino;
 - i servizi igienici (solo a Castello).
2. Il cimitero di Stramentizzo comprende:
 - due aree destinate ai campi comuni di inumazione;
 - ossari individuali per accogliere cassetine ossario e/o urne con le ceneri dei cremati;
 - un deposito magazzino.
 3. Nei tre cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero qui, al momento della morte, la propria residenza.
 4. Nei cimiteri possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune, ivi compresi i nati in struttura sanitaria, ma con successiva iscrizione anagrafica nel Comune.
 5. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune qualora si riconoscano particolari motivi di ordine umanitario.

CAPO II

Art. 23 - Disposizioni generali

1. I tre cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Le salme devono essere sepolte o cremate entro 10 giorni dal decesso. In caso di mancanza dei familiari o qualora i familiari o loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga prima o che l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto secondo le forme di cui all'art. 33.
4. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale previsto all'uopo nella pianta organica comunale ed ai sensi del mansionario di cui al vigente R.O.P.D.
5. Il responsabile del servizio, anche a mezzo del personale addetto:
 - ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura;
 - tiene aggiornato l'apposito registro di inumazione;
 - ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di una salma;
 - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti in genere;
 - vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
 - vigila affinché, senza avviso od autorizzazione del Comune non vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - predispone, secondo il piano di esumazione di cui all'art. 28, il numero di fosse occorrenti all'interramento delle salme.

CAPO III - Inumazione

Art. 24 – Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione sono comuni e vengono effettuate in campi di rotazione.
2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore.
3. Non è ammessa l'inumazione di salma precedentemente inumata in altra parte del cimitero o in altro cimitero del Comune o di altro Comune, salvo i casi previsti in ordine alla mancata mineralizzazione, in concomitanza alle esumazioni ordinarie, per ricongiungimenti familiari.
4. Le fosse per le inumazioni delle salme devono aver una profondità non inferiore a metri 1,50 dal piano di superficie del cimitero (art. 7 – c. 1 - del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008).
5. Considerate le particolari condizioni morfologiche del cimitero di Castello di Fiemme, sulla base di apposito provvedimento, potranno essere autorizzate anche inumazioni a profondità inferiori, qualora a causa della situazione morfologica del terreno risulti impossibile rispettare le profondità stabilite dal predetto comma 1 dell'art. 7 del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008.
6. La distanza tra le fosse deve essere di almeno m. 0,30 da ogni lato (c. 2 dell'art. 7 dello stesso Decreto).

Art. 25 - Cippo o croce

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da una croce, costituiti da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati sulla fossa possono essere installate cornici e/o copritomba, nel rispetto di quanto previsto all'art. 40.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 26 – Tumulazione.

1. Sono a tumultazione le sepolture private di cassetine ossario e di urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune.
2. Le sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.

CAPO IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 27 - Esumazioni ordinarie.

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto,

senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (c. 1 dell'art. 6 del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008), salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso Decreto.

3. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio anagrafe, su indicazione del personale incaricato, predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria.
2. L'ufficio avverte per iscritto, almeno tre mesi prima dell'esumazione o in casi urgenti anche in modo verbale, i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. In alternativa l'avviso di riesumazione verrà esposto all'albo comunale e del cimitero.
3. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa. Laddove il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo ne faccia richiesta e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale. Durante le operazioni di esumazione il Sindaco può disporre la chiusura totale o parziale del cimitero.

Art. 29 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Anche le esumazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno senza la presenza di personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (c. 1 dell'art. 6 del D.P.P. n. 5-112/Leg. di data 12.02.2008), salvo quanto previsto dal comma 2 dello stesso Decreto.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
6. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, certificate dai rappresentanti dell'Autorità Sanitaria, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 30 - Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a pagamento, se richieste dai privati prima dell'ordinaria scadenza definita dall'Amministrazione. Per il pagamento di quella richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto, sia la relativa raccolta che la fossa sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, l'onere è assunto dal Comune. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4.

Art. 31 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale.
3. Tutti gli oggetti preziosi ed i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 32 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – Cremazione

Art. 33 – Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, il Comune e/o gli interessati si avvarranno di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 34 – Disciplina della cremazione, della consegna, trasporto, dispersione e conservazione delle ceneri

1. Per quanto attiene alle modalità di autorizzazione ed alle procedure relative alla cremazione si fa riferimento alla L. P. 20 giugno 2008, n. 7.
2. In particolare:
 - riguardo alla dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri (art. 5 – comma 3), essa è consentita esclusivamente nel cinerario comune, ove esistente;
 - riguardo alla dispersione delle ceneri al di fuori dei cimiteri (art. 5 – comma 4), che non può dar luogo ad attività aventi scopo di lucro, essa è consentita ad una distanza di oltre 200 m. da ogni insediamento abitativo, in natura, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti, oppure in aree private, con l'assenso del proprietario o, ove presente, del soggetto titolare del diritto di utilizzo del bene.
3. In riferimento all'art. 7 – Senso comunitario della morte - il Comune provvede ad installare in ciascun cimitero una targa collettiva per l'apposizione, previa autorizzazione e/o richiesta dei soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), nonché dell'esecutore testamentario, dei dati anagrafici dei defunti, le cui ceneri siano state disperse e/o date in affidamento.
4. In riferimento all'art. 8 – Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei – il Comune può autorizzare la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei oggetto di esumazione ordinaria, previo assenso dei soggetti individuati dall'art. 3 della legge n. 130/2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 gg. dalla pubblicazione di un avviso all'albo pretorio del comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario comune.

Art. 35 – Cassettine ossario ed urne cinerarie

1. Sia nel cimitero di Castello che in quello di Molina-Predaia e Stramentizzo sono disponibili ossari/cinerari individuali, con adeguato numero di cellette, per ospitare cassetine ossario e/o urne con le ceneri dei defunti. L'assegnazione delle cellette ai richiedenti avviene sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 46.
2. Ciascuna cassetina ossario e ciascuna urna cineraria deve contenere le ossa e/o le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. La cassetina e/o l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta del cinerario a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite. Ove possibile la singola celletta può ospitare anche più di un'urna cineraria.
4. Su richiesta la cassetina ossario e/o l'urna con le ceneri può essere collocata anche in fossa comune, con sepoltura ad inumazione; ogni spesa relativa a tale operazione sarà a carico del richiedente.
5. Ogni celletta può ospitare cassetine ossari e/o urne cinerarie fino alla capienza massima disponibile.
6. L'urna cineraria può essere altresì affidata ai familiari, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. P. n.7/2008.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ossa vengono depositate nell'ossario comune e le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - Polizia dei cimiteri

Art. 36 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art. 37 - Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - con cani o altri animali;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai bambini di età inferiore agli anni 8, quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 38 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - asportare dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio comunale;
 - svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve specifiche autorizzazioni.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 39 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio comunale.

Art. 40 - Epigrafi, lapidi, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard del presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata per iscritto, presentano in duplice copia all'ufficio comunale una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno delle opere da eseguirsi con le relative misure.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Il Sindaco può concedere ad enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
5. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
6. Le lapidi da porre nei campi comuni devono rispettare le seguenti misure massime di ingombro: lunghezza cm. 140; larghezza cm. 60; altezza cm. 120;
7. La collocazione delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali ed alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori di cui ai commi precedenti.
8. Le targhe dei loculi sono fornite dal Comune e ricomprese nella concessione del loculo.
9. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle lapidi e sui copritomba, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Ai piedi delle cellette cinerarie non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 centimetri. Si consente il collocamento di fotografie purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Art. 41 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra, purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e che non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio.
2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di contenitori non consoni.
3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti e riposti, a cura di chi li ha impiantati o deposti, negli appositi contenitori dei RSU, posizionati all'esterno del cimitero. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Art. 42 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio le lapidi, i copritomba, o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile del competente ufficio comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o

- coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 43 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Nei tre cimiteri comunali la sepoltura privata riguarda esclusivamente la possibilità di utilizzo delle cellette per cassetine ossario e/o urne cinerarie.
3. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 44 - Concessioni cimiteriali per l'uso di cellette e capitelli commemorativi

1. L'area cimiteriale è demanio comunale.
2. Il Comune mette a disposizione dei privati capitelli commemorativi, non più di uno per famiglia (fino al IV rapporto di parentela con il concessionario), e cellette per ospitare cassetine ossario ed urne cinerarie. La loro assegnazione, subordinata al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale, è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione
3. Per quanto riguarda il caso in cui esista un'intercapedine posta nella parte anteriore ove sia possibile inserire una o più urne cinerarie, il concessionario sarà obbligato a garantirne la completa sigillatura in modo da evitare qualsiasi manomissione delle urne e dei sigilli da parte di terzi.
4. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la celletta e/o il capitello per un periodo di tempo prestabilito ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
5. Il diritto di usare la celletta e/o il capitello non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.
6. Le concessioni dei capitelli hanno la durata di anni 30; quelle delle cellette di anni 20, con decorrenza dalla data fissata nel contratto di concessione: Il Comune darà avviso della scadenza del contratto agli interessati nel corso dell'ultimo anno. In assenza di interesse al rinnovo della concessione da parte del titolare e/o dei legittimi eredi, il capitello e/o la celletta ritorneranno nella libera disponibilità del Comune, che potrà quindi assegnarlo/a ad altro richiedente. In tal caso le ossa del defunto verranno deposte nell'ossario comune e le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. La riconferma dell'assegnazione e/o la nuova assegnazione verranno accordate previo rinnovo del contratto ed il pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 45 - Catasto cimiteriale

1. Le cellette e i capitelli sono contraddistinti da un numero progressivo. La numerazione risulta da appositi registri.

Art. 46 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale, sia essa relativa a capitello commemorativo o a celletta, deve essere presentata richiesta scritta, redatta su apposito modello, da ritirare presso gli uffici comunali.
2. Per l'unica tomba di famiglia esistente nel cimitero di Molina si applica quanto previsto per la concessione dei capitelli commemorativi.
3. I capitelli e le cellette disponibili vengono concessi ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

Art. 47 - Obblighi dei concessionari

1. Per concessionario s'intende la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione, gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili *ex lege*; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivati dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si individua come tale, nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.

Art. 48 - Manutenzione

1. Capitelli e cellette devono essere costantemente tenute in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario, il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. La manutenzione straordinaria dei manufatti, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari, rimane in carico all'Amministrazione comunale.

Art. 49 – Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogha sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 51 - Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale.